



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2020

NUOVO LIMITE AL CONTANTE DAL 01/07/2020

A decorrere dall'1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

CHIARIMENTI REVERSE CHARGE – SERVIZI NON SOGGETTI

Oltre che i lavori di pulizia su beni diversi dagli edifici, è opportuno precisare che **NON sono considerati** servizi di pulizia **assoggettabili al reverse charge** le seguenti attività:

- * 01.62.09 - Altre attività di supporto alla produzione animale (tra cui rientrano servizi di pulizia di pollai ecc.);
- * 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico (tra cui rientrano i servizi di pulizia dei pozzi neri, fosse settiche, fognature ecc...);
- * 43.39.09 - Altri lavori di completamento e finitura degli edifici n.c.a. (tra cui rientrano i lavori di pulizia di edifici dopo la costruzione); tali servizi ricadono ugualmente nel reverse charge come servizi di completamento di edifici;
- * 43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
- * 81.29.10 - Servizi di disinfezione e disinfestazione di edifici;
- * 81.29.99 - Pulizia e manutenzione di piscine.

L'Agenzia delle Entrate, con la CM 37/2015 ha confermato **l'esclusione per le attività di:**

- * derattizzazione, di cui al codice 81.29.10;
- * spurgo di fosse biologiche e tombini (cod. 37.00.00);
- * rimozione della neve (codice 81.29.91).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

LE NOVITÀ DELLA DETRAZIONE DEL 110% DOPO LA CONVERSIONE DEL “DECRETO RILANCIO”

Nell'iter di conversione del c.d. “Decreto Rilancio” sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente.

In particolare si evidenzia che, rispetto a quanto “originariamente” previsto:

- è possibile fruire della detrazione a prescindere dall'uso dell'unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al **massimo su 2 unità immobiliari**, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- l'ammontare della spesa massima agevolabile è diverso a seconda della tipologia di immobile oggetto dell'intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità);
- sono esclusi gli interventi su immobili di categoria A1 / A8 e A9
- è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante;
- è sempre richiesta l'asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità è richiesto solo in caso di cessione del credito / c.d “sconto in fattura”.

Seguirà circolare dedicata a seguito emissione decreti attuativi

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



I CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI DOPO LA CONVERSIONE DEL "DECRETO RILANCIO"

Come noto, il c.d. "Decreto Rilancio" ha introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute per:

- l'adeguamento degli ambienti di lavoro collegato al contenimento della diffusione del COVID-19;
- la sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'art. 125, DL n. 34/2020, ha rivisto il bonus in esame, prevedendo **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

O la **sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;**

O l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, la "nuova" agevolazione è riconosciuta per le spese di:

O **sanificazione degli ambienti** in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli **strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività;

O acquisto di:

- **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- **prodotti detergenti / disinfettanti;**
- **DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

TRASFORMAZIONE IN CREDITI DI IMPOSTA PER DETRAZIONE PER INTERVENTI EFFETTUATI 2020 E 2021 – DECRETO RILANCIO

Il decreto Rilancio ha introdotto anche la possibilità di trasformare le detrazioni Irpef o Ires in crediti d'imposta compensabili orizzontalmente in F24 dallo stesso contribuente.

I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare l'opzione sono quelli generati da: recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%); risparmio energetico «qualificato», con detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85-110%; tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», con detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85-110%; bonus facciate, con detrazione Irpef e Ires del 90%; impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, con detrazione del 50% (36% dal 2021) o del 110%; colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con detrazione del 50-110%.

Una volta che la detrazione è trasformata in credito d'imposta (con possibilità di cessione a terzi) o sia stata scontata dal fornitore, il beneficiario (il contribuente, il cessionario o il fornitore), oltre a cedere il credito, può utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24, in base alle «rate residue di detrazione non fruite» cioè è possibile anticiparlo e subito tutto senza attendere i cinque o dieci anni per fruire della detrazione

Con la trasformazione in credito d'imposta, seguito dalla cessione, o con lo «sconto in fattura», il contribuente monetizza subito il vantaggio fiscale, grazie al prezzo della cessione o allo sconto sui lavori senza attendere i 5 o dieci anni

Siamo in attesa dei decreti attuativi ministeriali per tutti i dettagli

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**